

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1497 DEL 28/08/2025

O G G E T T O

CONTRATTO CON STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA ANVI MEDICA S.A.S. DI MICHELI NAZZARENO DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD) PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DEL 23 GENNAIO 2024 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1518/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti, tanto l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 502/92, quanto l’art. 9 del D.P.C.M. del 27.03.2000, ripresi dall’art. 91 comma 5 del C.C.N.L. 23.01.2024 Area Sanità, prevedono e disciplinano tale fattispecie.

La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell’arco dell’anno, nel rispetto comunque del necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico, così come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell’Area Sanità e dall’art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Ebbene, l’Azienda ULSS n. 8 con delibera n. 1836 del 02.11.2023 ha fissato a 200 il limite massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all’interno dei 22 accessi annui previsti dalla succitata normativa, intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali prestazioni effettuate presso altre strutture private non accreditate.

E’ pervenuta richiesta di convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la seguente struttura privata:

STRUTTURA	SANITARI INTERESSATI	DISCIPLINA	DECORRENZA
ANVI MEDICA S.A.S DI MICHELI NAZZARENO	SARTORE LEONARDO	CHIRURGIA PLASTICA	01/09/2025 31/08/2026

Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, ed acquisiti i pareri di competenza del Direttore di Unità Operativa e del Direttore della Direzione Medica, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I. di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 304/2023 oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l’attività;
- I.R.A.P. calcolata sull’onorario nella percentuale di legge (8,5%);

- FONDO PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 90 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 2019/2021 dell'Area Sanità;
- FONDO "BALDUZZI" pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189);
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto con la struttura privata non accreditata ANVI MEDICA S.A.S. di MICHELI NAZZARENO per l'effettuazione di prestazioni nella disciplina di Chirurgia Plastica, ai sensi dell'art. 91 comma 5 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità e dell'art. 36 del Regolamento Aziendale ALPI approvato con DDG 304/2023, per il periodo decorrente dal 01/09/2025 al 31/08/2026, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONTRATTO	
	PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PLASTICA	
	<u>TRA</u>	
	L' Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") –	
	con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P.	
	IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale	
	Patrizia Simionato (nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 Cod. Fisc. SMN	
	PRZ 65B60 C111S)	
	E	
	La Società ANVI MEDICA S.A.S. di MICHELI NAZZARENO (di seguito	
	denominata anche "Struttura Sanitaria") con sede legale ed operativa in via Taranto 7	
	- 35010 Carmignano di Brenta (PD) - codice fiscale e P. IVA 05338550287, nella	
	persona del legale rappresentante Micheli Nazzareno (nato a Fabriano (AN) il	
	03/08/1945 - Cod. Fisc. MCHNZR45M03D451Q).	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'art. 91 comma 5 del	
	CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono	
	la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,	
	di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e	
	svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture	
	di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende	
	e/o Strutture;	
	- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	Pag. 1 di 7	

	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite	
	massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2	
	accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;	
	- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Sartore	
	Leonardo, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;	
	- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio	
	di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione	
	agli atti);	
	- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria	
	privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accreditamento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Sartore Leonardo,	
	dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a	
	partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la	
	predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Chirurgia Plastica compatibilmente	
	con le esigenze di servizio.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	Pag. 2 di 7	

	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Sartore Leonardo è	
	autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel limite massimo individuale di n.	
	200 prestazioni da erogarsi all'interno dei 2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco	
	dell'anno così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314	
	intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni	
	effettuati presso altre strutture private non accreditate.	
	Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per	
	la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge	
	l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività	
	istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero	
	psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal	
	CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge	
	Europea orario di lavoro).	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	Art. 3 – Condizioni Economiche	
	L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Sartore Leonardo le	
	prestazioni e tariffe indicate all' allegato 2 .	
	Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria	
	La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con	
	cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante	
	l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (Allegato 1), l'elenco analitico delle	
	prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario	
	di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere	
	controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente	
	Pag. 3 di 7	

	Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate	
	corrispondono a quelle effettuate.	
	Art. 5 - Fatturazione	
	L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo	
	precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato	
	dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla	
	fattura stessa.	
	L'U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l'avvenuto	
	incasso della fattura in argomento.	
	Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto	
	dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della	
	responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura	
	Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti	
	dell'U.L.SS..	
	La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt.	
	1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista	
	dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio	
	operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento	
	a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere	
	in proprio.	
	La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la	
	Pag. 4 di 7	

	protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed	
	all’esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	
	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori	
	dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente	
	Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS.	
	n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone	
	autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 679/2016	
	e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs.	
	101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei	
	dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali	
	strettamente necessari all’espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui	
	processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza a seguito dell’attività svolta presso la Struttura Sanitaria.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 01/09/2025 al	
	Pag. 5 di 7	

	31/08/2026. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto	
	di diritto.	
	Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	Art. 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	Pag. 6 di 7	

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

ANVI MEDICA S.A.S.

Il Direttore Generale

di Micheli Nazzareno

Patrizia Simionato

Il Legale Rappresentante

Nazzareno Micheli

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

ANVI MEDICA S.A.S.

Il Direttore Generale

di Micheli Nazzareno

Patrizia Simionato

Il Legale Rappresentante

Nazzareno Micheli

ALLEGATO 2		
DR. SARTORE LEONARDO		
Descrizione Prestazione	Tariffa U.L.SS.*	Tariffa Struttura**
INTERVENTO DI BLEFAROCALASI DX	925 €	€ 1.086,00
INTERVENTO DI BLEFAROCALASI SX	925 €	€ 1.086,00
DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA DX	1.876 €	€ 2.201,00
DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA SX	1.876 €	€ 2.201,00
INCISIONE DEL CANALE Uditivo Esterno e del Padiglione Auricolare	1.049 €	€ 1.231,00
INCISIONE DEL CANALE Uditivo Esterno e del Padiglione Auricolare	1.049 €	€ 1.231,00
INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI	90 €	€ 106,00
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA SX	2.349 €	€ 2.756,00
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA DX	2.349 €	€ 2.756,00
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA DX	2.089 €	€ 2.451,00
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA SX	2.089 €	€ 2.451,00
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE	264 €	€ 311,00
INCISIONE CON DRENAGGIO DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO	269 €	€ 316,00
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	269 €	€ 316,00
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE	136 €	€ 161,00
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE	179 €	€ 211,00
CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE (Peeling chimico della cute)	354 €	€ 416,00
DERMOABRASIONE	443 €	€ 521,00
RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE	72 €	€ 86,00
DIATERMOCOAGULAZIONE	354 €	€ 416,00
ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE NEOFORMAZIONI	439 €	€ 516,00
ASP. CHIRURGICA DI LESIONI O TESSUTO CUTANEO O SOTTOCUTANEO	2.170 €	€ 2.546,00
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE	703 €	€ 826,00
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE - NEVO	443 €	€ 521,00
AMPLIAMENTO SU PREGRESSA ASPORTAZIONE DI LESIONE CUTANEA	878 €	€ 1.031,00
SUTURA ESTETICA DI FERITA AL VOLTO	529 €	€ 621,00
INNESTO CUTANEO, NAS	1.309 €	€ 1.536,00
AVANZAMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO	533 €	€ 626,00
RIPARAZIONE DI DIFETTI DEL VISO	2.626 €	€ 3.081,00
VISITA CHIRURGICA PLASTICA DI CONTROLLO	136 €	€ 161,00
VISITA A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA VISIT	77 €	€ 91,00
VIDEODERMATOSCOPIA	179 €	€ 211,00
PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA	145 €	€ 171,00
FASCIATURA SEMPLICE	72 €	€ 86,00
MEDICAZIONE DI FERITA	90 €	€ 106,00
MESOTERAPIA	354 €	€ 416,00

* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura

** Tariffa minima che la Struttura deve applicare al paziente

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE	
--------	--

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)
